



quindi condizionatamente a questo evento. Non si può però dire che si trattasse della diretta nomina del liquidatore; peraltro proprio l'esistenza della condizione rendeva inscindibile la eventuale liquidazione con la delibera di aumento di capitale e la sospensione di quest'ultima avrebbe comunque privato di effetti anche la successiva delibera "conseguenziale". La liquidazione condizionata è infatti l'espedito utilizzato per consentire di risolvere comunque la situazione di una società che ha perduto il patrimonio, rispettando il diritto di opzione spettante ai soci che ancora non hanno dichiarato se aderire o meno all'aumento di capitale: si stabilisce cioè il diritto di opzione ai soci e un termine, come per legge, per esercitarlo, ma già si prevede che in caso di mancata opzione la società andrà in liquidazione, come deve fare per legge quando sia perso il capitale. Dunque la nomina del difensore da parte di liquidatore non iscritto nel registro delle imprese non ha effetto, poiché si tratta di atto soggetto a pubblicità costitutiva, che nel caso manca; ne segue che il difensore del reclamante è solo quello che ha posto in essere la difesa in primo grado e nel ricorso per reclamo.

Ciò posto – senza tener conto di quanto argomentato e dedotto dall'avv. B - occorre brevemente affrontare i motivi del reclamo, che si ritengono tutti infondati.

1. Sostiene il reclamante che la sospensione avrebbe potuto essere richiesta soltanto agli arbitri e soltanto in corso di causa. La tesi va respinta poiché la tutela cautelare va riconosciuta anche nel tempo necessario ad instaurare la lite e dunque, prima dell'instaurazione del giudizio arbitrale, la parte ha sicuramente la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; il fatto che immediatamente dopo sia stata chiesta la nomina dell'arbitro, sicché già alla prima udienza l'arbitrato era iniziato, fa sì che sia rispettata la ratio sostanziale dell'articolo 2378 cc, di non ritardare con il ricorso cautelare la trattazione della causa, nell'evidente intento normativo di tutelare la certezza delle situazioni societarie senza che il ricorso cautelare possa ritardare l'instaurarsi della causa e costituire una fase di fatto prodromica e ritardante.
2. Sostiene il reclamante che sarebbe impossibile sospendere l'ordinanza già eseguita: in realtà questa affermazione – pacifica in giurisprudenza - attiene più che altro la approvazione del bilancio che è auto-esecutiva, ma anche in sostanza dichiarativa e priva di ulteriori effetti, se non quelli di rendere proprio della società il progetto di bilancio preparato dagli amministratori. Affatto diverso il caso di specie ove vi erano effetti successivi e ulteriori assai rilevanti, quali i versamenti da fare, il mutamento delle quote societarie in relazione a questi e, non ultima, la messa in liquidazione o meno. Sono questi effetti ulteriori della delibera che restano sospesi.
3. Secondo la parte reclamante la valutazione comparativa imposta dall'articolo 2378 c.c. tra il pregiudizio che subirebbe la società e quello del ricorrente penderebbe in favore della prima, per il preminente interesse di continuare l'attività sociale tipica ed acquisire i capitali conferiti con l'aumento. Si obietta a questo argomento che in presenza di perdite rilevanti quali quelle risultanti dal bilancio approvato, maturate anche nell'esercizio in corso, la continuazione dell'attività di rischio non è necessariamente un valore positivo per la stessa società, soprattutto in carenza di una ristrutturazione societaria. Inoltre le finanze sono comunque arrivate, anzi lo erano già prima dell'aumento, l'unico punto essendo le quote di partecipazione, fatto che riguarda i soci. Per altro verso la illegittimità commessa nel negare il voto la partecipazione al socio di maggioranza costituisce per lui un danno di grandissimo rilievo e non è assolutamente detto che non si sarebbe trovato un accordo per consentire comunque una continuazione della società, risolvendo il conflitto fra i fratelli, non nei modi usati; ancora nell'odierna udienza si è tentato di comporre il conflitto ed entrambi i fratelli Tambelli hanno dichiarato di essere disponibili a condizioni che forse si potrebbero mediare, con il tempo e la professionalità di un mediatore.
4. Nel merito la parte reclamante sostiene la legittimità del comportamento di esclusione del socio di maggioranza dal voto e dall'assemblea. A prescindere dalla questione del tutto discutibile se la mancata liberazione delle quote comporti l'impossibilità solo del voto o

anche della partecipazione all'assemblea, si osserva che l'inadempimento che legittima l'esclusione dal voto è solo quello di liberare le quote sociali. Nel caso di specie invece si è utilizzato illegittimamente a tal fine una asserita inadempienza ad altro tipo di obbligazioni, delle quali per vero non è chiara l'origine e l'entità. È invece pacifico che il capitale fosse interamente versato – lo riportano tutti i bilanci - e che nessuna morosità vi fosse circa il debito da conferimento del capitale da parte dei soci e dunque il socio di maggioranza avesse tutto il diritto di partecipare e votare all'assemblea.

Il reclamo dunque è infondato e va rigettato, con il favore delle spese alla parte reclamata.

PQM

respinge reclamo come proposto contro l'ordinanza 4 dicembre 2014 dal tribunale di Milano, giudice Dott. Perozziello .

Condanna A srl a rimborsare le spese di lite ad A T , spese che si liquidano in assenza di notula in euro 5.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15 % .

Milano 15 gennaio 2015

Il Presidente

Dott. Elena Maria Riva Crugnola